



SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI E ESPROPRI
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dei nuovi locali scolastici presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea – Primo lotto funzionale – codice CIG: 80036179AE – codice CUP: G26B19002670006

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI	4
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
	2.2 CHIARIMENTI	5
	2.3 COMUNICAZIONI	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO – CONSEGNA E TERMINE LAVORI – IMPORTO DELL' APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI	7
	3.1 OGGETTO DELL'APPALTO	7
	3.2. CONSEGNA E TERMINE LAVORI	7
	3.3 IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI	7
4.	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
	4.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e GEIE	12
	4.2 Partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili	14
	4.3 Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	15
	4.4 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea	16
5.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE	17
5.bis	REQUISITI SPECIALI	21
6.	REQUISITI DI IDONEITÀ	21
7.	REQUISITI DI "CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" E DI "CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"	22
8.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	23
9.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	24
10.	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	25
11.	AVVALIMENTO	25

12.	SUBAPPALTO	29
13.	GARANZIA PROVVISORIA	30
14.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	34
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	34
16.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	35
17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
18.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – modulo allegato 1	39
18.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE	41
18.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	47
18.3.1	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	47
18.3.2	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	52
18.3.3	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e per i soggetti associati	53
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA	57
20.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA	58
20.1	OFFERTA ECONOMICA – modulo ALLEGATO 8	59
20.2	OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE – modulo ALLEGATO 9	60
21.	DEPOSITO TELEMATICO DELL'OFFERTA	60
22.	PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	61
23.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	62
23.1	ELEMENTO "A" OFFERTA TECNICA (max punti 75)	62
23.1.1	MODALITA' DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA	68
23.2	ELEMENTO "B" OFFERTA ECONOMICA (max punti 25)	69
B.1	PREZZO	69
B.1.1	MODALITA' DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AL PREZZO	69
B.2	RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE	69
B.2.1	MODALITA' DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALLA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE	70
23.3	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	70
24.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	70
25.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	71
26.	APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E LORO VALUTAZIONE	72
27.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	74
28.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO e STIPULA DEL CONTRATTO	75
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	77
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	77
31.	RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE	78

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrale e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 2691/2019, esecutiva, questa Stazione Appaltante ha disposto di affidare i lavori di realizzazione dei nuovi locali scolastici presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea – Primo lotto funzionale.

Il **progetto esecutivo**, approvato con atto GC n. 180/2019, verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato validato con documento predisposto in data 05/08/2019 dall'arch. Giulia Barone, in qualità di Responsabile del Procedimento;

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, mediante l'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.** – Codice dei contratti pubblici **(in seguito: Codice)**.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio e con fondi regionali..

Si evidenzia che l'aggiudicazione dei lavori in oggetto è subordinata:

a) alla conferma da parte della Regione Liguria che il contributo concesso con DGR 651/2019 di € 800.000,00 non subirà decurtazioni in considerazione della realizzazione del solo primo lotto funzionale dei lavori di importo complessivo pari a € 1.194.022,40;

b) alla modifica del protocollo di intesa tra il Comune e AMAIE Energia srl, di cui alla deliberazione G.C. 78/2019,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, l'incidenza del **costo della manodopera**, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimato come segue:

Manodopera lavori	355.140,74
Manodopera sicurezza	9.482,92
Manodopera TOTALE	364.623,66
Percentuale manodopera su importo totale	39,253 %

Il Responsabile unico del procedimento (RUP): Arch. Giulia Barone - Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione - Tel. +39 0184 580310 - Fax +39 0184 501783 - e.mail: g.barone@comunedisanremo.it

Responsabile del procedimento di gara : Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore LL.PP. - Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 501783 - e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it

NOTA BENE: Il presente appalto verrà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice. Il Comune di Sanremo, amministrazione aggiudicatrice, che utilizza la **Piattaforma Digitale per la Gestione delle Gare Telematiche denominata “Net4market”**, alla quale è possibile accedere dal sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi di gara e contratti” ovvero attraverso il seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo
Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma **“Net4market”**, seguendo le istruzioni fornite dal **“disciplinare telematico” (allegato 2)**. E’ attivo anche un servizio di assistenza dedicato agli operatori economici.

Per **problematiche relative alla parte telematica**, il gestore del sistema: Net4market - CSAméd S.r.l. è contattabile al numero di **telefono: 0372 801730** (e, più specificatamente, per info Albo Fornitori: 0372 080703 – per info Gare: 0372 080708) dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA , CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **PROGETTO ESECUTIVO** approvato con atto G.C. n. 180/2019, come rettificato con DD 2691/2019
- **BANDO DI GARA;**
- **DISCIPLINARE DI GARA;**
 - **Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”;**
 - **Allegato 2 – “DISCIPLINARE TELEMATICO”;**
 - **Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative”;**
 - **Allegato 4 – “Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili”;**
 - **Allegato 5 – “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE”;**
 - **Allegato 6 – “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”;**
 - **Allegato 7 – “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”;**
 - **Allegato 8 – “Scheda di Offerta economica”;**
 - **Allegato 9 – “Scheda di Offerta riduzione tempo di esecuzione”;**
- **ALLEGATO 10: Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;**

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

ovvero

sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, all’indirizzo:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

2.2 CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite un apposito spazio condiviso, attivo in piattaforma telematica, denominato “**Chiarimenti**”, accessibile, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica “**Net4market**” e richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro il termine del giorno 10 settembre 2019 - ore 13:00.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante **almeno 4 (quattro) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel predetto ambiente “**Chiarimenti**”.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

I quesiti verranno pubblicati in forma anonima, e le relative risposte saranno visibili da chiunque acceda alla piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara, a cui si sta partecipando, sulla piattaforma digitale al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

In tal caso, sarà presente una comunicazione nella scheda della gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica, il file allegato dell’avviso integrale nonché eventuali nuovi file allegati, comunicazione che sarà altresì pubblicata sul sito web del comune di Sanremo in Amministrazione Trasparente.

La Stazione Appaltante provvederà all’invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l’ambiente “**Chiarimenti**”.

Le comunicazioni relative al giorno, ora e luogo in cui svolgeranno le ulteriori sedute di

prosecuzione gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” (ricercare la suddetta procedura).

Per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice si procederà tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC inserito dagli stessi in piattaforma.

Il corretto inserimento del indirizzo PEC da parte dell’operatore economico, pertanto, è indispensabile per la ricezione delle stesse.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di:

a) raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inoltrata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati;

b) consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione inoltrata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;

c) avalimento, la comunicazione inoltrata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO – CONSEGNA E TERMINE LAVORI - IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione dell’ala est (piano ballatoio) del Mercato dei Fiori di Sanremo per la realizzazione di un nuovo polo scolastico (scuole superiori) - primo lotto funzionale.

Luogo di esecuzione dei lavori:

Via Quinto Mansuino 12 – 18038 Sanremo (IM); codice NUTS: ITC31.

CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **G26B19002670006**

CIG (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **80036179AE**

Codice CPV: 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato

Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

3.2 CONSEGNA E TERMINE LAVORI

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario, da effettuarsi non oltre 45 GIORNI dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

I lavori, comunque, dovranno terminare come risulterà dall'offerta riduzione tempo di esecuzione dell'aggiudicatario.

3.3 IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **928.898,73** (novecentoventottomilaottocentonovantotto/73) oltre I.V.A. così distinto:

- € **902.868,60** (novecentoduemilaottocentosessantotto/60) oltre I.V.A. per lavori soggetti a ribasso;
- € **26.030,13** (ventiseimilatrenta/13) oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, l'incidenza del **costo della manodopera**, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimato come segue:

Manodopera lavori	355.140,74
Manodopera sicurezza	9.482,92
Manodopera TOTALE	364.623,66
Percentuale manodopera su importo totale	39,253 %

Contratto da stipulare a misura.

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive della stessa natura di quelle previste negli elaborati di gara che verranno eseguite e contabilizzate sulla base dell'Elenco Prezzi di Contratto.

Il contratto d'appalto potrà altresì essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP, **anche nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettere b), c), d), e), nonché comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35, comma 18, del Codice e del Capitolato speciale di appalto, un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa in forza di quanto previsto dal comma citato.

L'opera si compone delle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria	Classe	Qualifica- zione obbligato- ria	Importo compresi oneri di sicurezza: euro	%
Edifici civili e industriali	PREVALENTE OG1 <i>subappaltabile nel rispetto del 40% dell'importo com- plessivo dell'appalto</i>	III	SI	649.069,85	69,875
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi o, in alternativa, impianti tecnologici	<i>scorporabile/SIOS in quanto > 10%</i> OS30 OG11 <i>subappaltabile nel rispetto del 30% dell'importo della cat. OS30 medesima</i>	I	SI	110.830,65	11,931
Impianti termici e di condizionamento o, in alternativa, impianti tecnologici	<i>scorporabile subappaltabile</i> OS 28 OG11	I	SI	168.998,23	18,193
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza				928.898,73	100%

Si segnalano le seguenti LAVORAZIONI di importo singolo non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, eseguibili direttamente o eventualmente subappaltabili anche per l'intero importo:

- **cat. OG 10** (Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) – classe I: il relativo importo di € 7.005,58 pari al 0,75% dell'importo dell'appalto, è coperto da quello della categoria prevalente e relativa classifica;
- **cat. OS 3** (impianti idrico-sanitari) *o in alternativa OG11 (impianti tecnologici)* – classe I: il relativo importo di € 20.131,62 pari al 2,17% dell'importo dell'appalto, è coperto da quello della categoria prevalente e relativa classifica;

- **cat. OS 19** (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati) – classe I: il relativo importo di € 8.945,66 pari al 0,96% dell'importo dell'appalto, è coperto da quello della categoria prevalente e relativa classifica.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, il concorrente (*vedasi anche successivo punto 7*) deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 1 – classifica III;
- della qualificazione SOA nella categoria superspecialistica scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OS 30 *o in alternativa* OG 11 - classifica I;
- della qualificazione SOA nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OS 28 *o in alternativa* OG 11 - classifica I ;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, pari articolo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice, infatti, per le opere superspecialistiche, di cui all'art. 89, comma 11 del Codice, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (denominate SIOS), l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, **la categoria scorporabile OS30, o in alternativa OG11, superando il 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere definite SIOS** per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Tale categoria, pertanto, non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1, **né per essa è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice.**

Ai fini della partecipazione, pertanto:

- ➔ il concorrente che non può eseguire le lavorazioni a qualificazione obbligatoria della **categoria superspecialistica OS30, o in alternativa OG11**, in quanto **NON in possesso** della relativa qualificazione SOA dovrà, **pena l'esclusione dalla gara**:
 - (*nel caso in cui il concorrente sia qualificato in tale categoria per almeno il 70% dell'importo delle lavorazioni stesse*)
 - subappaltare obbligatoriamente le lavorazioni della cat. OS30 ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione SOA non oltre la percentuale massima consentita del 30% dell'importo di tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice
 - oppure*
 - partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico che eseguirà tali lavorazioni, in quanto idoneamente qualificato SOA nella categoria OS 30 *o in alternativa*

OG11;

➤ (nel caso in cui il concorrente non sia qualificato ovvero lo sia in percentuale inferiore al 70% dell'importo delle lavorazioni stesse)

- partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico che eseguirà tali lavorazioni, in quanto idoneamente qualificato SOA nella categoria OS 30 o *in alternativa* OG11;

➔ il concorrente **NON è in possesso** della qualificazione SOA per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria della **categoria OS 28**, dovrà, **pena l'esclusione dalla gara**:

- **subappaltare obbligatoriamente** le lavorazioni della cat. OS 28, ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione SOA

oppure

- partecipare in **R.T.I. o R.T.I. costituendo** con operatore economico che eseguirà tali lavorazioni, in quanto idoneamente qualificato SOA nella categoria OS 28

oppure

- fare ricorso all'istituto dell'**avalimento**, di cui art. 89 del Codice, fermo restando i limiti ivi previsti.

NOTA BENE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

- ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1239 del 6/12/2017, i ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono indicare quali esecutori delle opere rientranti nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili/sub-appaltabili a qualificazione obbligatoria, **le sole imprese consorziate in possesso in proprio delle relative qualificazioni**, pena l'esclusione dalla gara.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)

Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'appalto in oggetto dovranno essere eseguiti mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/1/2017). L'Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017).

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici, in forma singola o associata, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel presente disciplinare.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), *lettera b)* (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e *lettera c)* (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (raggruppamenti temporanei di concorrenti), *lettera e)* (consorzi ordinari di concorrenti), *lettera f)* (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e *lettera g)* (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, ***oppure*** da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice.

Ai soggetti con idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice, come precisato nei successivi punti 4.1, 4.2 e 4.3.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto "Decreto sblocca cantieri", gli operatori economici in stato di fallimento il cui curatore sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio **non possono partecipare a procedure di gara.**

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, si precisa che l'operatore economico che ha presentato domanda di **concordato in bianco o con riserva**, può partecipare alla gara per l'affidamento di pubblici contratti purché autorizzato dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, o in alternativa del Tribunale e, in questo caso, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, in caso di operatori economici **ammessi al concordato preventivo**, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal Tribunale e/o dal giudice delegato, a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

Ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE (vedasi successivo punto 18.2), in caso di operatori economici di cui all'art. 110, comma 4 del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 e in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo, va resa dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modulo "**Allegato 3 – Dichiarazioni integrative**", indicando al punto 26 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché, in caso di partecipazione in R.T.I., dichiarazione di non partecipazione alla gara in qualità di mandataria e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti**.

In tal caso:

- dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente il modulo **Allegato 5 - “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari Geie”** o, *in alternativa*, dovrà essere resa la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo punto 18.3.3;
- **ciascuno** degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente:
 - il **D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” secondo le modalità indicate al successivo punto 18.2;
 - il modulo **Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative”** e la sezione presente in calce **“Dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, *o in alternativa*, le **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, di cui al successivo punto 18.3.1.

La documentazione di cui al presente punto nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere **sottoscritte digitalmente**:

- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE **già costituiti**: dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della **mandataria/capogruppo**;
- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**: dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Gli operatori economici dei Raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE **non ancora costituiti devono dichiarare l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, **conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, come previsto al successivo punto 18.3.3 e nell'Allegato 5 - “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari Geie”.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le **quote di partecipazione** al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti, come previsto al successivo punto 18.3.3 e nell'Allegato 5 - “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari Geie”.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è fatto divieto** ai concorrenti, **a pena di esclusione**:

- di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
ovvero
- di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (**GEIE**) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 di tale decreto, si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

I GEIE, pertanto, vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

4.2 Partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice:

- **i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 45, comma 2, *lett. b)* del Codice e
- **i consorzi stabili**, di cui all'art. 45, comma 2, *lett. c)* del Codice

sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad **indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

➤ Il **consorzio** dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente:

- la domanda di partecipazione, in bollo, preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato 1 – “Domanda di partecipazione” e la relativa SEZIONE 1/B)** ivi contenuta;
- il **D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” secondo le modalità indicate al successivo punto 18.2;
- la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo punto 18.3.1, preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative”**;
- la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di cui al successivo punto 18.3.1, in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando la **sezione “Dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** presente in calce al citato modulo Allegato 3;
- la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo punto 18.3.3, preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato 4 - “Dichiarazioni consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili”**.

➤ **Le imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori in oggetto, per le quali il consorzio concorre** dovranno distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente:

- il **D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” secondo le modalità indicate al successivo punto 18.2;
- la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di cui al successivo punto 18.3.1, in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando la **sezione “Dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** presente in calce al citato modulo Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative”;
- la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo punto 18.3.3, preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato 4 - “Dichiarazioni consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili”**.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Anche ai suddetti consorzi trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, come indicate al precedente punto 4.1.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito ai suddetti soggetti, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

4.3 Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;
- se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete è in ogni caso necessario che, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino tramite la compilazione del DGUE ed altresì, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione di tale documento, tramite la compilazione della sezione "Dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." presente in calce modulo Allegato 3 – "Dichiarazioni integrative".

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

4.4 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici per i quali ricorrano i **motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del Codice, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza

in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

AVVERTENZA: In tale elenco devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

A seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice devono essere dichiarate **tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1**, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p. In caso sussistano condanne, devono essere indicati: la tipologia del reato commesso, la data del provvedimento, la tipologia e la durata della pena irrogata, comprese eventuali pene accessorie.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, l'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice deve essere resa da parte di **tutti i concorrenti (comprese le mandanti)** nonché da parte delle **imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori** e da parte delle eventuali **imprese ausiliarie**, preferibilmente compilando e sottoscrivendo digitalmente l'apposita **sezione "DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I."** presente in calce all'**Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative"**.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, si precisa che un operatore economico **può essere escluso** dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, si precisa che la Stazione Appaltante **esclude** dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 (pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), la Stazione Appaltante **esclude** dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato

la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del Codice.

I concorrenti, pertanto, **dovranno autocertificare** l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del **DGUE**, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui trattasi o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis del Codice.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c.ter) del Codice, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del Codice, sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice stesso.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 10 del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, si precisa che se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) **perpetua**, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) **pari a sette anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) **pari a cinque anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 10-bis del Codice così come modificato con Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, **si precisa che nei casi di cui alle lettere b) e c) del**

comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, **la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.**

Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a **tre anni**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

E' fatto divieto, pertanto, a pena di esclusione, di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Sanremo.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5 bis. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare di gara.

6. REQUISITI DI IDONEITA'

Per partecipare alla gara, **a pena di esclusione**, i concorrenti devono possedere:

- A) l'ISCRIZIONE** nel registro tenuto dalla competente **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nello specifico settore di attività coerente con i lavori oggetto della presente procedura di gara e **risultare IN ESERCIZIO** alla data di presentazione dell'offerta;
- B) nel caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative**, oltre all'iscrizione alla CCIAA e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta, è necessaria l'**ISCRIZIONE** nell'apposito **Albo Nazionale delle Cooperative**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7. REQUISITI DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" e di "CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice, il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale è provato mediante attestazione rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC denominati **Società Organismi di Attestazione (SOA)**.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere, più precisamente:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG 1 – classifica III**;
- della qualificazione SOA nella categoria superspecialistica scorporabile/subappaltabile obbligatoria: **OS 30 o in alternativa OG 11 - classifica I**;

- della qualificazione SOA nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: **OS28 - o in alternativa OG 11 classifica I**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

NB: *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.*

Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, *lett. d)* (**raggruppamenti temporanei**), *lett. e)* (**consorzi ordinari**) e *lett. g)* (**GEIE**) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 6 *lett. A)*, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative**, di cui al punto 6 *lett. B)*, deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario e Geie.
- Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA**, di cui al punto 7, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice, deve essere posseduto:
- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE **di TIPO ORIZZONTALE**, dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
- I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE **di TIPO VERTICALE**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE **di TIPO MISTO** consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento.

Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo di ogni singola categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

N.B.: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti nonché GEIE **devono dichiarare** in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno, come previsto dal successivo punto 18.3.3.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, *lett. b)* (**consorzi di cooperative e imprese artigiane**) e *lett. c)* (**consorzi stabili**) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al punto 6 *lett. A)*, deve essere posseduto:
 - dal consorzio;
 - dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative**, di cui al punto 6 lett. B), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, di cui al punto 7, devono essere posseduti:
 - per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, *lett. b*) direttamente dal consorzio medesimo;
 - per i consorzi stabili (art. 45, comma 2, *lett. c*), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass - accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** da produrre in gara, come specificato al successivo punto 18.3.2.

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo

nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50/2016 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I. /consorzio.

Si evidenzia che la categoria scorporabile OS30, o in alternativa OG11 rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per tali opere non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Non è altresì consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà:

- **compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)"** di cui alla **Parte II del D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (vedasi successivo punto 18.2), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.
- **produrre la seguente documentazione:**

1. copia scansionata del contratto di avvalimento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata;

2. copia scansionata dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria stessa;

3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria**, preferibilmente tramite il modulo **Allegato 7 - "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con la quale costui *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)* **dichiara:**

- di obbligarsi, nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell'istituto dell'avvalimento, per tutta la durata

- dell'appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento;
- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell'ambito del "D.G.U.E." e, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione di tale documento, **dichiara** altresì i seguenti dati:
 - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
 - *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
 - non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
 - numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
 - codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
 - codice impresa della Cassa Edile;
4. **D.G.U.E.** in formato elettronico dell'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della stessa, contenente le informazioni di cui alla **Parte II - Sezioni A e B**, alla **Parte III**, alla **Parte IV** e alla **Parte VI**;
5. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa ausiliaria, il quale *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)"* dichiara quanto previsto al successivo articolo 18.3.1 del presente disciplinare di gara, nei punti 1, 2, 3, 8, 17, 20 e 27;
6. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, relativa ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa ausiliaria, preferibilmente compilando l'apposita sezione "Dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." presente in calce all'Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative", nella quale *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)"* in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dichiara: la forma giuridica dell'impresa ausiliaria, cognome e nome, carica/qualifica ricoperta, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di ciascuno dei SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 del Codice nonché se siano tuttora in carica o se siano cessati ed in quale data;
7. **PASSOE dell'ausiliaria**, di cui al successivo punto 18.3.2.;
8. **solo in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**:
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** la dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia scansionata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ausiliaria stessa.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del Codice:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art. 89, comma 5*);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art. 89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art. 89, comma 8*);
- la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (*art. 89, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art. 89, comma 9*) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria nel contratto di avalimento è **causa di nullità** del contratto medesimo.

Per tali carenze, pertanto, non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice e il concorrente **verrà escluso** dalla procedura di gara.

12. SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice così come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **40%** dell'importo complessivo del contratto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice, **l'eventuale subappalto per le opere di cui all'art. 89, comma 11, sempre del Codice**, non può superare il **30%** dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice. Per tali opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica non è inoltre ammesso il ricorso all'istituto dell'avalimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria **e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;**
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare tramite le "Dichiarazioni integrative" di cui al successivo punto 18.3.1 (modulo Allegato 3) **ovvero** compilando l'apposita Sezione D della Parte II del DGUE.

Al concorrente che non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto non obbligatorio, non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto.

Il concorrente che non abbia espressamente dichiarato in sede di offerta di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare le lavorazioni a qualificazione obbligatoria di cui non possiede la qualificazione (salvo la facoltà di partecipare in RTI con impresa/e opportunamente qualificata/e ovvero ricorrere all'avalimento se ammesso per tali lavorazioni) sarà escluso dalla gara.

Più specificatamente:

- il concorrente che **intenda eventualmente** affidare determinate lavorazioni o parti di opere in **subappalto**, **deve dichiararlo in sede di offerta**, come indicato al successivo punto 21 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara (“Dichiarazioni integrative”), **pena la non concessione dell’autorizzazione al subappalto**;
- il concorrente NON qualificato nella categoria superspecialistica **OS30**, o in alternativa **OG11**, a qualificazione obbligatoria, per l’intero importo della lavorazioni riferite a tale categoria, ma **qualificato per almeno il 70%** (settantapercento) di tale importo, che non intenda partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria, **deve dichiarare in sede di offerta di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** le lavorazioni della categoria superspecialistica **OS30**, o in alternativa **OG11**, come indicato al successivo punto 22 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara (“Dichiarazioni integrative”), **pena l’esclusione dalla gara**;
- il concorrente NON qualificato nella categoria scorporabile subappaltabile **OS28**, o in alternativa **OG11**, a qualificazione obbligatoria, che non intenda partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato in tale categoria o fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, **deve dichiarare in sede di offerta di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** tali lavorazioni, come indicato al successivo punto 23 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara (“Dichiarazioni integrative”), **pena l’esclusione dalla gara**.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 12 del Codice, l’appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (duepercento) del valore dell’appalto, e quindi pari a **€ 18.577,97** (diciottomilacinquecentosettanta-sette/97) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale BANCA CARIGE (Coord. IBAN IT58 E061 7522 7000 0000 1935 490);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copie scansionate dei suddetti documenti cartacei, corredate da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta **con firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia

provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione **dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.**

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente** segnala nell'offerta il possesso dei relativi **requisiti fornendo copie scansionate dei certificati posseduti, corredate da dichiarazioni di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà **svincolata** all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

14. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il **sopralluogo** dell'immobile e del luogo interessato dai lavori del presente appalto è **obbligatorio**.

La stazione appaltante rilascia **attestazione di avvenuto sopralluogo, che, scansionata, dovrà essere inserita nella busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Per effettuare il sopralluogo contattare:

Arch. Giulia Barone, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione - Tel.+39 0184 580310
- e.mail: g.barone@comunedisanremo.it

Il sopralluogo può essere effettuato unicamente dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell'impresa in possesso del documento di identità; vista la particolarità dell'opera in oggetto, non sono ammessi ad effettuare il sopralluogo soggetti delegati dal concorrente.

La **mancata effettuazione** del sopralluogo da parte del legale rappresentante o direttore tecnico dell'operatore economico è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

La **mancata produzione** nei documenti di gara dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è **sanabile** mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del **contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** per un importo pari a **€ 80,00 (ottanta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it) nella sezione "contributi in sede di gara", e inseriscono la ricevuta nella cartella relativa alla documentazione amministrativa.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, l'operatore economico deve iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi", collegarsi quindi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice **CIG: 780036179AE** che identifica la presente procedura alla quale intende partecipare.

Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara, l'Offerta Tecnica nonché l'Offerta Economica **devono essere redatte e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico**, attraverso la piattaforma **NET4MARKET**, secondo le istruzioni contenute all'interno del "disciplinare telematico" (allegato 2)

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 settembre 2019

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma "Net4market".

L'operatore economico deve entrare nel sito del Comune di Sanremo, in "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "bandi di gara e contratti" accedere alla piattaforma telematica "Net4market" all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo .

Selezionata la presente procedura, deve seguire le diverse fasi dell'apposito percorso guidato che consentono di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una "busta telematica" contenente l'**OFFERTA TECNICA**;
- una "busta telematica" contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**.

Tra la documentazione di gara è presente il manuale per indicazioni, approfondimenti e supporto all'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

Si indica, comunque, per **problematiche relative alla parte telematica**, come contattare la società "CSAmed S.r.l." di Cremona, gestore del sistema Net4market:

- numero di **telefono: 0372 801730**

- per info inerenti l'iscrizione all'Albo Fornitori: **0372 080703**

- per info Gare: **0372 080708**

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30,

oppure **via mail** al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Il concorrente, verificato di avere completato tutti i passaggi richiesti e di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l'offerta stessa, entro il termine ultimo delle ore 13:00 del giorno 16 settembre 2019, dovrà provvedere al caricamento (upload) in piattaforma:

- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Documentazione amministrativa**");
- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi all'offerta tecnica prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Offerta tecnica**");
- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi all'offerta economica prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Offerta economica**").

La piattaforma "**Net4market**" consente di interrompere la redazione della documentazione, salvarla e riprenderla in un momento successivo.

L'invio effettivo dell'offerta avverrà da parte del concorrente che utilizzerà l'apposita funzione prevista dal programma.

La piattaforma darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma "**Net4market**", come risultante dai log del Sistema.

L'operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, non è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma "**Net4market**" e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma **"Net4market"** o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- abilitarsi al bando di gara come da istruzioni contenute nel **"disciplinare telematico" (all. 2)**;
- accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del percorso per inviare l'offerta al fine di verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione, e procedere alla sottomissione dell'offerta **con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Le dichiarazioni di cui ai punti 18.1, 18.2 - parte II - sezione C, 18.2 - parte II - sezione D, 18.3.1 e 18.3.3 nonché **l'offerta economica** di cui al punto 20.1 e **l'offerta riduzione tempo di esecuzione** di cui al punto 20.2 del presente disciplinare di gara, potranno essere redatte sui **modelli predisposti dalla Stazione Appaltante**, caricati in piattaforma e reperibili anche sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti".

Qualora siano stati prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore** generale o speciale, l'operatore economico dovrà allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di differire il termine di validità dell'offerta (ex art. 32, comma 4 del Codice).

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza **sostanziale** del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del **contratto** di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, **indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere**.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, nella **prima fase del percorso telematico** finalizzato all'invio dell'offerta, dovrà caricare la documentazione amministrativa prevista ai successivi punti 18.1, 18.2, 18.3, 18.3.1, 18.3.2 e 18.3.3. Tutti i file dovranno essere in formato .pdf e **firmati digitalmente** (pertanto l'estensione finale dei documenti sarà “.pdf.p7m”); dovranno quindi essere **inseriti in una cartella compressa in formato .zip** e tale cartella dovrà **essere caricata in piattaforma** (si specifica che “.zip” è l'unica estensione ammessa).

La “**busta telematica – documentazione amministrativa**” contiene, nella cartella compressa in formato “.zip”, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – modulo allegato 1

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo da € 16,00 (debitamente annullato)**, in italiano e preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - “Domanda di partecipazione”** che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al presente punto.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, sede, codice fiscale*), il nominativo del legale rappresentante e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*).

Nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e i relativi dati identificativi (*ragione sociale, sede, codice fiscale*) nonché il nominativo del legale rappresentante.

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione, il modulo **Allegato 1 - "Domanda di partecipazione"** è articolato in una prima parte comune ad ogni operatore economico e nelle seguenti Sezioni, le cui dichiarazioni sostitutive sono rese dal/i sottoscrittore/i attestando di essere **consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.):**

- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **impresa singola** (*imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice*); in tale sezione il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, **dichiara**, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:
 - a) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
 - b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: che l'impresa è altresì iscritta all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
 - c) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
 - d) i numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
 - e) il codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
 - f) il codice impresa della Cassa Edile;
 - g) che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche (*l'attestazione SOA sarà da allegare in copia scansionata corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del relativo operatore economico.*
- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **Consorzio di cooperative**, di **Consorzio di imprese artigiane** (*art. 45, comma 2, lett. b del Codice*) nonché di **Consorzio stabile** (*art. 45, comma 2, lett. c del Codice*); inoltre, per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo Allegato 4 – "Dichiarazione Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili" *ovvero* rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al punto 18.3.3 del presente disciplinare;
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **Raggruppamenti temporanei** (*art. 45, comma 2, lett. d del Codice*) di **Consorzi ordinari** (*art. 45, comma 2, lett. e del Codice*) e di **GEIE** (*art. 45, comma 2, lett. g del Codice*); inoltre, per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo Allegato 5 – "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie" *ovvero* rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al punto 18.3.3 del presente disciplinare;
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** (*art. 45, comma 2, lett. f del Codice*).); inoltre, per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo Allegato 6 – "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" *ovvero* rendere dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al punto 18.3.3 del presente disciplinare;

La domanda, debitamente compilata, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico che riveste la funzione di **organo comune**;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa che riveste le funzioni di **organo comune** nonché dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di **mandataria, ovvero**, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipa alla gara.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta digitalmente da un **procuratore** generale o speciale, il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE
--

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica.

La **piattaforma telematica "Net4market"** permette di compilare il DGUE in formato elettronico direttamente all'interno della piattaforma stessa, mettendo a disposizione l'apposito form presente nella **scheda di gara, sezione "DGUE"**; dà pertanto la possibilità di generare il **file .pdf del DGUE compilato** che dovrà essere **sottoscritto digitalmente ed inserito**, unitamente agli altri file relativi alla documentazione amministrativa, **in una cartella compressa in formato .zip**.

Tale cartella sarà caricata in piattaforma quale **"busta telematica - Documentazione amministrativa"**.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.

In caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto compilando il DGUE tramite l'apposito ambiente "DGUE" nella piattaforma telematica Net4market.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE **si precisa che:**

Sezione A:

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative vanno indicate nella successiva Parte IV del DGUE;
- l'operatore economico dovrà indicare **la qualificazione SOA** posseduta (categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

La relativa parte dovrà essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie:

- si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri;
- si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante etc.);
- si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (i quali, pertanto, devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare).

Inoltre **per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento**, il concorrente dovrà allegare:

- **DGUE** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito ai **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** dell'impresa partecipante in raggruppamento, resa preferibilmente compilando **l'apposita sezione in calce all'Allegato 3 – "Dichiarazioni integrative"**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante il quale *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)"* dichiara la forma giuridica dell'impresa, cognome e nome, carica/qualifica ricoperta, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di **ciascuno dei SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3** del Codice nonché se siano tuttora in carica o se siano cessati ed in quale data;
- **PASSOE** dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili:

- si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri;
- si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio (la/e quale/i, pertanto, deve/devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare).

Inoltre il Consorzio, **per ciascuna impresa consorziata esecutrice, dovrà allegare:**

- **DGUE** in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito ai **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** del Consorzio e della/e **impresa/e consorziata/e esecutrice/i**, resa preferibilmente compilando **l'apposita sezione in calce all'Allegato 3 – "Dichiarazioni integrative"**, sottoscritta digitalmente dal rispettivo legale rappresentante nella quale *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)"* dichiara la forma giuridica dell'impresa, cognome e nome, carica/qualifica ricoperta, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di **ciascuno dei SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3** del Codice nonché se siano tuttora in carica o se siano cessati ed in quale data;
- **PASSOE** della/e impresa/e consorziata/e.

Sezione B:

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C:

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**.

Il concorrente deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione e, **per ciascuna ausiliaria**, deve inserire nella cartella relativa alla documentazione amministrativa produrre quanto dettagliatamente indicato al precedente **punto 11**.

Sezione D:

In tale sezione:

- il concorrente deve indicare i lavori o le parti di opere **che intende eventualmente subappaltare** con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto **ovvero** dichiarare quanto indicato al punto 21 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara ("Dichiarazioni integrative"), **pena la non concessione dell'autorizzazione al subappalto**
- il concorrente NON qualificato nella categoria superspecialistica **OS30**, o in alternativa **OG11**, per l'intero importo della lavorazioni riferite a tale categoria, ma **qualificato per almeno il 70%** di tale importo e che non intende partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria, **deve dichiarare di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** le lavorazioni della categoria superspecialistica **OS30**, o in alternativa **OG11**, indicando la relativa quota percentuale **che non deve superare il 30%** dell'importo relativo alle lavorazioni stesse, ad un soggetto in possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria **ovvero** dichiarare quanto indicato al punto 22 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara ("Dichiarazioni integrative"), **pena l'esclusione dalla gara;**
- il concorrente NON qualificato nella categoria scorporabile subappaltabile **OS28**, o in alternativa **OG11**, e che non intende partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato in tale categoria o fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, **deve dichiarare di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** tali lavorazioni, indicando la relativa quota percentuale, ad un soggetto in possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria **ovvero** dichiarare quanto indicato al punto 23 del capitolo 18.3.1 del disciplinare di gara ("Dichiarazioni integrative"), **pena l'esclusione dalla gara.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare. La Parte III deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili.

Sezione A:

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'**art. 80, comma 1**, del Codice.

Pertanto **le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.**

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'**art. 80, comma 3**, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione,

se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni).

Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B:

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni rese devono riferirsi anche alle tasse. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, etc.) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C:

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice;
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), c-bis) e c-ter), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

Sezione D:

Nella Sezione D tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere c), c-bis) c-ter), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m));
- l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- in tale sezione, il sottoscrittore, inoltre, dovrà **dichiarare** che *“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”*, **il presente DGUE viene reso quale DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A:

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al **punto 6** del presente disciplinare:

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative.

La **Sezione B** (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria) e la **Sezione C** (relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica) non devono essere compilate, in quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con il possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dell'appalto (*da dichiararsi nella Sezione A del DGUE*).

Sezione D

Tale sezione non deve essere compilata, in quanto per la partecipazione alla presente gara, non è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa *ovvero* dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente deve rendere la seguente **DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante, o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, preferibilmente compilando il modello di cui all'**Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative"**.

In particolare deve essere sottoscritta/o digitalmente:

- in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, sia costituiti che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative;
- in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto indicato al precedente punto 18.1.

Il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma del dichiarante, **AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA' DICHIARATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL DGUE, "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)"** DICHIARA espressamente quanto segue:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al citato art. 80:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**, secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita sezione **"Dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i."** presente in calce all'**Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative"** **oppure**
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di differire il termine di validità dell'offerta nonchè di produrre, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, un apposito documento attestante il rinnovo della garanzia provvisoria prodotta in sede in gara, **e di impegnarsi**, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta

negli organi societari e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;

4. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici inerenti l'appalto in oggetto;

5. di aver effettuato il sopralluogo, prescritto dal precedente punto 14, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con il tempo di esecuzione offerto nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di averli ritenuti tale da dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata;

6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;

7. che l'offerta tiene conto:

a) degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

b) degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

8. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di seguito per brevità "Codice antimafia";

9. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;

10. di essere a conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dal Comune di Sanremo;

11. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a terminare i lavori entro il termine offerto in gara;

12. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiesta dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, a copertura dei danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi riportate;

13. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;

14. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in merito ai “Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM 11/10/2017;

15. di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto non obbligatorio, previa autorizzazione della stazione appaltante;

16. di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente **codice CIG: 80036179AE**;

17. di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo” allegato alla documentazione di gara (**allegato 10**) nonché reperibile sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

18. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al pagamento delle spese di pubblicazione della presente procedura di gara da versare entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

19. di AUTORIZZARE qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di NON AUTORIZZARE, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;

21. (in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, non sarà concessa l’autorizzazione al subappalto): - che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **intende eventualmente subappaltare** le seguenti lavorazioni o parti di opere (*indicare*) per la/e relativa/e quota/e percentuale/i (*indicare in cifre e lettere*) dell’importo complessivo del contratto;

22. *Da dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, nel caso in cui il concorrente NON sia qualificato nella categoria superspecialistica **OS30**, o in alternativa **OG11**, a qualificazione obbligatoria, per l’intero importo delle lavorazioni riferite a tale categoria, ma sia qualificato per almeno il 70% di tale importo e non intenda partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con*

operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria:

- **di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, o in alternativa OG11, per la quota percentuale (da indicare da parte del concorrente), che non supera pertanto il 30% dell'importo relativo alle lavorazioni stesse, ad un soggetto in possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria.

(N.B.: il suddetto limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

23. Da dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, nel caso in cui il concorrente NON sia qualificato nella categoria scorporabile subappaltabile **OS28, o in alternativa OG11 a qualificazione obbligatoria, né intenda partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato in tale categoria o fare ricorso all'istituto dell'avvalimento:**

- **di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 di cui non possiede la qualificazione ad un soggetto in possesso di idonea qualificazione SOA, in corso di validità, nella suddetta categoria;

24. Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

oppure

- di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia scansionata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa stessa.

25. Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

26. Solo nel caso di operatori economici di cui all'art. 110, comma 4 del Codice così come modificato dal Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, e in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267:

a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di nonché dichiaro di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di
nonché dichiaro di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

27. Solo nel caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara **sono** stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente societàcon sede legale in avente i seguenti amministratori e direttori tecnici:.....
.....
e che tali soggetti indicati, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice.

Ciascuna ausiliaria dovrà rendere tale dichiarazione relativamente ai punti nn. 1, 2, 3, 8, 17, 20 e 27.

Il concorrente, come dichiarato al punto 2 della suddetta dichiarazione integrativa, dovrà rendere, preferibilmente compilando l'apposita **sezione in calce all'Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative"**:

• **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante il quale *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)"* in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dichiarare: la forma giuridica dell'impresa, cognome e nome, carica/qualifica ricoperta, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di ciascuno dei SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 del Codice nonché se siano tuttora in carica o se siano cessati ed in quale data.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del Codice, in tale SEZIONE devono essere indicati:

- in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il/i direttore/i tecnico/i; il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Inoltre, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, devono essere indicati:

- i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- i membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs.231/2001).

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara della procedura in oggetto.

18.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, **relativo al concorrente** singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, anche all'impresa ausiliaria (*nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento*).

Il concorrente (singolo, raggruppato o associato) ed eventuali imprese ausiliarie:

- devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (percorso: "servizi ad accesso riservato → Avcpass") secondo le istruzioni ivi contenute;
- individuare la presente procedura di affidamento;
- acquisire dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere scaricato.

Il file così ottenuto in formato pdf **dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente** dai soggetti autorizzati ad impegnare le imprese a cui il PASSOE si riferisce.

E' altresì consentito produrre **copia scansionata del PASSOE**, scaricato e stampato in forma cartacea nonché **debitamente sottoscritto in originale** come sopra indicato.

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.

In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, la Stazione Appaltante procederà con l'esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento.

2. Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, di cui al punto 7 del presente disciplinare.

La produzione di tali scansioni è richiesta dalla Stazione Appaltante al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti

3. Documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente** dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, **con dichiarazione di impegno firmata digitalmente** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente punto 13 del disciplinare.

4. Per gli operatori economici che presentano la **garanzia provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

copia scansionata della CERTIFICAZIONE di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, **corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

5. **Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** rilasciata dalla Stazione Appaltante, di cui al precedente punto 14.

6. Ricevuta di pagamento, **al caso scansionata**, del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC, di cui al precedente punto 15 del presente disciplinare.

7. **Solo in caso di AVVALIMENTO** dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente punto 11 del presente disciplinare di gara.

8. **Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea** dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente punto 4.4) del presente disciplinare di gara.

9. **Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore generale o speciale del concorrente** dovrà allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso.

18.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e per i soggetti associati

1. **Per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice)**:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa e **sottoscritta digitalmente**, preferibilmente compilando il modulo **Allegato 4 - "Dichiarazioni consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili"**, dal legale rappresentante del Consorzio nonché dal/i legale/i rappresentante/i della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, i quali indicano le proprie generalità (*nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza*), l'esatta denominazione dell'operatore economico, la tipologia del consorzio concorrente indicata dal legale rappresentante del Consorzio stesso e **ciascuno** "*consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)*", in merito al soggetto che rappresenta, **dichiara**, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:

- a) che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
- b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: che l'operatore economico è altresì iscritto all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
- c) che l'operatore economico non si trova in alcuna delle cause ostantive al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
- d) i numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
- e) il codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
- f) il codice impresa della Cassa Edile;
- g) che l'operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
- h) *solo per il Consorzio concorrente*: l'indicazione del/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre e che sarà/saranno esecutore/i dei lavori oggetto dell'appalto, specificando per ognuno denominazione, sede, C.F./P.IVA e il nominativo del legale rappresentante.

2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE GIA' COSTITUITI:

- **nel caso di Raggruppamento Temporaneo: copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.
- **nel caso di Consorzi ordinari o GEIE: copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto** del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
- **per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE:**
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa preferibilmente compilando il modulo **Allegato 5 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"** e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo**, nella quale costui *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)* dichiarerà, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, **in nome e per conto anche delle imprese mandanti:**
 - la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
 - il possesso dei requisiti, come specificato nel presente punto 18.3.3, al precedente paragrafo 1), dalla lettera a) alla lettera f), indicando i dati richiesti distintamente della mandataria e della/e mantante/i;
 - il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
 - i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa preferibilmente compilando il modulo **Allegato 5 “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”** e **sottoscritta digitalmente** dai legali rappresentanti di **tutti i soggetti che costituiranno il concorrente**, nella quale ciascuno *“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)* dichiara, **anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:**

- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE costituendo;
- il possesso dei requisiti, come specificato nel presente punto 18.3.3, al precedente paragrafo 1), dalla lettera a) alla lettera f), indicando i dati richiesti distintamente della mandataria e della/e mantante/i;
- il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- **l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.**

4. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- **copia scansionata del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
- **dichiarazione, sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato 6 - “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione 6/A**, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- **copia scansionata del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa;

- **copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'impresa mandataria, **nel caso in cui il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005**, in quanto in tal caso il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa.
- **dichiarazione, sottoscritta digitalmente**, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato 6 - "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/A**, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato 6 - "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/B**;
- **in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., **con allegate le dichiarazioni**, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato 6 - "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.3.3 potranno essere rese **preferibilmente** tramite la compilazione dei seguenti moduli, da considerarsi allegati alla domanda di partecipazione:

- **Allegato 4 - “Dichiarazione Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili”;**
- **Allegato 5 - “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie “;**
- **Allegato 6 - “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”.**

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

I file relativi all'**OFFERTA TECNICA** dovranno essere in formato .pdf, firmati digitalmente (pertanto l'estensione finale dei documenti sarà “.pdf.p7m”) ed inseriti in una cartella compressa in formato .zip.

Tali file devono essere firmati digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia resa e sottoscritta digitalmente da un **procuratore** generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

La suddetta cartella compressa in formato .zip dovrà essere caricata in piattaforma (si specifica che “.zip” è l'unica estensione ammessa) quale “busta telematica - Offerta tecnica” e dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **n. 4 (quattro) Relazioni tecniche, ciascuna delle quali relativa ad un elemento qualitativo: A.1, A.2, A.3 e A.4 oggetto di punteggio.**

Ciascuna relazione dovrà essere redatta in italiano, formata da **massimo 5 (cinque) pagine in formato A4, anche stampate fronte-retro** per un massimo quindi di 10 (dieci) facciate, con utilizzo di **carattere dimensione 12 Word**, nella quale siano illustrate nel modo più preciso ed esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito.

Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione;

- **eventuali schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici** da allegare alle suddette quattro Relazioni tecniche (*extra le 5 pagine ovvero 10 facciate di relazione*), che esprimano compiutamente le proposte tecniche,

il tutto per permettere alla Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, un'ottimale valutazione della fattibilità delle proposte migliorative ed i conseguenti vantaggi da questa derivanti per la migliore realizzazione dell'opera.

Il mancato rispetto dello standard formale sopra descritto può comportare la penalizzazione, da parte della commissione giudicatrice e a suo discrezionale giudizio, fino a un massimo di 10 (dieci) punti (a seconda della gravità dello scostamento riscontrato dalla commissione giudicatrice), da decurtarsi dal punteggio dell'offerta tecnica medesima.

Si evidenzia che le migliori offerte costituiranno impegno contrattuale vincolante per l'aggiudicatario.

A pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;
- tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

I file relativi all'**OFFERTA ECONOMICA** dovranno essere in formato .pdf, firmati digitalmente (pertanto l'estensione finale dei documenti sarà “.pdf.p7m”) ed inseriti in una cartella compressa in formato .zip.

Tali file devono essere firmati digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore generale o speciale, il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

La suddetta cartella compressa in formato .zip dovrà **essere caricata in piattaforma** (si specifica che “.zip” è l'unica estensione ammessa) quale **“busta telematica - Offerta economica”** e dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti di cui ai seguenti **punti 20.1 e 20.2**.

20.1 OFFERTA ECONOMICA – modulo ALLEGATO 8

l'OFFERTA ECONOMICA in bollo competente da € 16,00 (debitamente annullato), redatta in italiano, preferibilmente tramite il modulo di cui all'**Allegato 8 - “Scheda di Offerta economica”** e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, deve riportare i seguenti dati:

- il nominativo del sottoscrittore, codice fiscale e qualifica per la quale è autorizzato ad impegnare l'operatore economico concorrente del quale vanno indicate denominazione e sede legale;
- il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE ed incondizionato, espresso in cifre ed in lettere**, che verrà applicato sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a **euro 902.868,60** (novecentoduemilaottocentosessantotto/60) **oltre I.V.A.**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a euro 26.030,13 (ventiseimilatrenta/13) **oltre I.V.A.** non soggetti a ribasso;
- che l'offerta è vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo l'eventuale richiesto differimento di cui all'art. 32, comma 4 del Codice;
- i **COSTI DELLA MANODOPERA in cifre ed in lettere** del concorrente, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- gli **ONERI AZIENDALI in cifre ed in lettere** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto del ribasso espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e per persona da nominarsi, **pena l'esclusione dalla gara**.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 18.1.

Nel caso di sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte di un procuratore generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

20.2 OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE – modulo ALLEGATO 9

L'OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE, in bollo competente da € 16,00 (***debitamente annullato***), redatta in italiano, preferibilmente tramite il modulo di cui all'**Allegato 9 - "Scheda di Offerta riduzione tempo di esecuzione"** e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, deve riportare:

- la **DICHIARAZIONE** indicante il **RIBASSO** percentuale sul tempo di esecuzione lavori, rispetto a quello previsto dal capitolato speciale d'appalto e nel cronoprogramma del progetto esecutivo (*90 giorni*).

N.B. Il ribasso massimo sul fattore tempo NON POTRA' ESSERE SUPERIORE AL 15%. Nel caso di ribasso superiore si attribuirà comunque al concorrente un ribasso pari a 15 %;

- in allegato alla suddetta dichiarazione: il nuovo **CRONOPROGRAMMA** dettagliato, redatto sulla base di quello del progetto esecutivo, che giustifichi il ribasso sul tempo offerto.

Il cronoprogramma dovrà tener conto delle interferenze tra le varie fasi operative di cantiere.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta riduzione tempo di esecuzione dovrà essere **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 18.1.

Nel caso di sottoscrizione digitale dell'offerta riduzione tempo di esecuzione da parte di un procuratore generale o speciale, vale quanto già indicato ai precedenti punti 18.1 e 20.1 del disciplinare stesso.

21. DEPOSITO TELEMATICO DELL'OFFERTA

Il presente appalto verrà interamente gestito con modalità telematica, come precisato nel punto 1 "Premesse" del presente disciplinare. Le offerte, pertanto, dovranno essere inviate alla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche del Comune di Sanremo, disponibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

seguendo le istruzioni fornite dal "disciplinare telematico" (allegato 2).

La piattaforma restituisce una conferma tramite PEC dell'avvenuto caricamento dei dati del percorso telematico.

AVVERTENZA: nel caso in cui l'offerta venga confermata e vengano successivamente, ma entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, individuati degli errori, sarà necessario procedere a confermare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta telematica - documentazione amministrativa, busta telematica - offerta tecnica e busta telematica - offerta economica).

Entro le ore 13:00 del giorno 16 settembre 2019 i concorrenti, seguendo le indicazioni contenute nel **"disciplinare telematico" (allegato 2)**, **devono avere completato e confermato il caricamento in piattaforma:**

- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Documentazione amministrativa**");
- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi all'offerta tecnica prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Offerta tecnica**");
- della **cartella compressa in formato ".zip"** contenente tutti i file relativi all'offerta economica prevista dal presente disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, con estensione ".pdf.p7m" ("**busta telematica - Offerta economica**").

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili né modificabili.

22. PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice e verrà utilizzato il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Gli elementi di valutazione per l'aggiudicazione saranno i seguenti:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - OFFERTA TECNICA	max 75
B - OFFERTA ECONOMICA	max 25
TOTALE	100

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica, riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi valori ponderali indicati nei punti successivi, garantendo, che gli aspetti tecnici abbiano un peso non inferiore a 75 punti su 100.

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

23.1 ELEMENTO "A" OFFERTA TECNICA (max punti 75)

ELEMENTO "A" OFFERTA TECNICA: offerta migliorativa al progetto esecutivo posto a base di gara, migliorativa di materiali e/o lavorazioni previsti in appalto ed innovativa in materia di durabilità dei materiali nonché funzionalità delle opere realizzate.

Le proposte saranno valutate sotto il profilo tecnico-qualitativo e non dovranno esplicitare alcun valore economico.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 che adotta i "Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dell'art. 34 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", vengono inseriti tra i criteri di valutazione dell'offerta i criteri ambientali premiali.

Il concorrente può proporre una o più delle migliorie previste e descritte nella tabella, alle quali saranno assegnati i sub punteggi indicati.

Le migliorie offerte non avranno nessun peso economico, pertanto, non influenzeranno né potranno variare il prezzo complessivo formulato nell'offerta economica restando quanto proposto a totale carico dell'offerente.

Il concorrente, come specificato al precedente punto 19, per ciascun elemento A.1, A.2, A.3 e A.4 potrà produrre una relazione di massimo n. 5 (cinque) pagine ovvero n. 10 (dieci) facciate, formato A4, anche stampate fronte-retro, con utilizzo di carattere dimensione 12 Word ed eventuali schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici da allegare alle suddette quattro Relazioni tecniche (in aggiunta alle pagine massime previste per ciascuna relazione), che esprimano compiutamente le proposte tecniche.

Si evidenzia che le migliorie offerte costituiranno impegno contrattuale vincolante per l'aggiudicatario, che dovrà quindi mettere in atto esattamente quanto proposto in sede di gara, e che le proposte tecniche avanzate dal concorrente dovranno essere formulate nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'OFFERTA TECNICA ha un punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice pari a 75 punti.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio e sub-criterio, gli "elementi di valutazione e i criteri motivazionali" che determineranno il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice per ciascun offerente.

Nel predisporre la documentazione necessaria per presentare offerta tecnica si dovrà tener conto delle descrizioni sotto riportate:

OFFERTA TECNICA		
Elementi	Descrizione	Peso ponderale max 75 punti
A.1	Migliorie di carattere organizzativo/operativo - Cantierizzazione e fasi del lavoro: <u>Sub-elementi</u> A.1.1. Organigramma funzionale aziendale, qualifiche ed esperienza specifica delle professionalità aziendali A.1.2. Relazione metodologica di gestione e controllo del processo A.1.3. Dotazione di attrezzature e strutture A.1.4. Organizzazione funzionale del cantiere	max punti 35: max punti 10 max punti 5 max punti 5 max punti 15
A.2	Migliorie relative al piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	max punti 5
A.3	Migliorie di carattere ambientale in riferimento ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) <i>Requisiti premianti rispetto ai criteri ambientali minimi di cui allegato 2 al DM 11/01/2017:</i> <u>Sub-elementi</u> A.3.1. Attestazione sistemi di gestione ambientale A.3.2. Specifiche tecniche dei componenti edilizi A.3.3. Riduzione rischi ambientali del cantiere A.3.4 Formazione del personale di cantiere	max punti 15: max punti 3 max punti 3 max punti 6 max punti 3
A.4	Miglioramento delle prestazioni dei materiali in campo energetico e acustico e manutenzione dell'opera in funzione dei costi di gestione: <u>Sub-elementi</u> A.4.1. Sicurezza prevenzione incendi A.4.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici, termoidraulici, elettrici e antincendio, miglioramento dal punto di vista energetico e acustico dei materiali e delle componenti previsti dal progetto	max punti 20: max punti 10 max punti 10

A.1) MIGLIORIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO/OPERATIVO CANTIERIZZAZIONE E FASI DEL LAVORO (max punti 35)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI: saranno valutate le proposte migliorative relative all'organizzazione, sicurezza, modalità operative, assistenza tecnica e gestione del cantiere.

SUB – ELEMENTI:

A.1.1. Organigramma funzionale aziendale, qualifiche ed esperienza specifica delle

professionalità aziendali: (max punti 10)

Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il tema affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità e di disponibilità in termini di tempo.

Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi).

Dovranno essere indicati il profilo tecnico/professionale e l'esperienza delle figure professionali che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione. La valutazione della commissione si eprimerà come segue:

- Capisquadra e capocantiere: livello di esperienza debitamente documentata in merito a lavori su similari svolti in tempi ristretti e su più turni;
- Direttore tecnico e responsabile tecnico di cantiere qualora diverso dal direttore tecnico: specializzazione ed esperienza debitamente documentata in merito a lavori similari svolti in tempi ristretti e su più turni, con riferimento al profilo professionale e all'effettiva presenza in termini orari/giornalieri nei vari giorni della settimana sulla base dell'articolazione spazio-temporale dei lavori.

A.1.2. Relazione metodologica di gestione e controllo del processo: (max punti 5)

Dovrà essere illustrata la struttura ed i servizi manageriali che l'offerente metterà a disposizione per lo svolgimento nelle diverse fasi di svolgimento dell'appalto, dimostrando un costante ed efficace controllo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati tecnici e temporali. Nella relazione descrittiva dovranno essere specificate le proposte migliorative per quanto riguarda la modalità di comunicazione tra impresa, Amministrazione comunale, rappresentanti della scuola, Amaie Energia srl durante le lavorazioni.

A.1.3. Dotazione di attrezzature e strutture: (max punti 5)

Dovranno essere indicate attrezzature e strutture operative disponibili da destinare all'esecuzione dei lavori con riferimento alla quantità delle opere da realizzare dimostrata da idonea documentazione.

L'offerente dovrà allegare ove previsto, in relazione alle macchine operatrici che saranno utilizzate e alle lavorazioni che saranno effettuate.

A.1.4. Organizzazione funzionale del cantiere: (max punti 15)

Dovrà essere descritta la definizione delle squadre di lavoro, articolata secondo le lavorazioni indicate all'interno del progetto e del PSC, con specifici riferimenti all'organizzazione che l'impresa intende adottare anche con riferimento ai rapporti con eventuali subappaltatori e alle lavorazioni su più turni necessarie per rispettare le tempistiche ristrette. Dovrà essere descritta anche la procedura che l'impresa intende adottare per la movimentazione dei carichi, dello scarico dei rifiuti effettuati con idonei automezzi, all'interno del cantiere e delle relative dinamiche e cause di qualsiasi accadimento.

A.2) MIGLIORIE RELATIVE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) (max punti 5)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

Dovrà essere redatta una relazione in maniera tale da esplicitare ed illustrare

computatamente le migliorie che il concorrente intende porre in atto per migliorare il PSC. Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate.

A.3) REQUISITI PREMIANTI RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (di cui all'allegato 2 del D.M. 10/01/2017 in attuazione all'art. 34, comma 2, del Codice) **(max punti 15)**
ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

SUB – ELEMENTI:

A.3.1. Attestazione sistemi di gestione ambientale (max punti 3)

Sarà valutata, ai sensi del comma 2.1 del D.M. 24/12/2015, la capacità dell'offerente di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema che risulti conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'offerente dovrà dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione delle conformità.

Sarà accettata anche la dimostrazione da parte dell'offerente di misure equivalenti in materia di gestione ambientale, mediante prove certificate da un organismo di valutazione della conformità con descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale (es. politica ambientale, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione, misurazioni e valutazioni, programma di miglioramento, analisi ambientale iniziale ecc...) attuato dall'offerente con riferimento particolare a:

- 1) Controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c. 9 e c.11 di cui al D.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;
- 2) Sorveglianza e misurazione sulle componenti ambientali;
- 3) Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Si precisa che gli organismi di valutazione della conformità del rilascio di certificazioni sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065,17021,17024).

A.3.2. Specifiche tecniche dei componenti edilizi (max punti 3)

Saranno valutate proposte e soluzioni migliorative rispetto a quelle indicate da progetto esecutivo, che dimostrino per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, la riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali grazie all'aumento dell'uso di materiali riciclati, con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 2, comma 2.4, del D.M. 11/01/2017.

Per ciascun prodotto di cui si voglia dimostrare il rispetto del criterio, dovrà essere prodotta apposita scheda che riporti la descrizione generale del prodotto e che indichi le caratteristiche fisiche, i marchi, le etichettature ambientali e le certificazioni attestanti che si tratti di materiali riciclati o eco-compatibili (es. certificazione di prodotto ECO-LABEL Marchio comunitario di qualità ecologica EPD).

Nella fase di esecuzione lavori la stazione appaltante chiederà documentazione

a comprova a conferma dell'utilizzo dei prodotti dichiarati in sede di gara.

A.3.3. Riduzione dei rischi ambientali del cantiere (max punti 5)

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 11/10/2017, in particolare paragrafo 2.5.3, sarà valutata la dimostrazione da parte dell'offerente di individuare puntualmente le specifiche criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni inquinanti sull'ambiente circostante in riferimento alle singole tipologie di lavorazioni e la modalità di risoluzione di tali criticità.

L'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri di riduzione dei rischi ambientali attraverso una relazione dettagliata che evidenzii le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale durante le attività di cantiere in particolar modo descrivendo la modalità di gestione dei rifiuti e il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le lavorazioni.

La relazione dovrà essere sviluppata trattando i seguenti temi:

1) *Impatto ambientale del cantiere:*

Dovrà essere illustrato come sarà organizzato il cantiere e quali metodologie di lavorazione saranno utilizzate al fine di contenere il disagio ambientale che il cantiere stesso produrrà. Inoltre dovranno essere elencati i mezzi e gli strumenti specifici che saranno utilizzati a tale scopo, al fine di minimizzare le emissioni di gas che alterano il clima dimostrando l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale.

L'offerente dovrà dimostrare di provvedere a un efficace contenimento dell'impatto ambientale (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi nel terreno ecc.), alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere.

Dovrà essere indicata la soluzione che si intende attuare per abbattere le polveri e i fumi (ad esempio attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno di sollevamento della polvere).

L'offerente dimostri con che modalità intende abbattere il rumore delle vibrazioni dovute al carico e scarico di materiali, di taglio di materiali quali ad esempio l'eventuale installazione di schermature antirumore (fisse e mobili) nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità di utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati.

2) *Gestione dei rifiuti di lavorazione e smaltimento:*

Dovranno essere individuati i rischi dovuti alla presenza di rifiuti pericolosi derivanti dalle lavorazioni previste in progetto, che possono richiedere un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante le demolizioni delle parti ammalorate allegando la sottoscrizione ad impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti, indicando i luoghi di conferimento.

Dovranno essere descritti i modi con cui saranno trattati i rifiuti prodotti in fase di lavorazione. Saranno elementi preferenziali la descrizione di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione.

L'offerente dimostri come intende implementare la raccolta differenziata in cantiere (tipo di cassonetti/ contenitori per la raccolta differenziata, individuazione aree da adibire a stoccaggio temporaneo ecc.) e per la demolizione selettiva e il riciclaggio dei rifiuti da demolizione.

3) *Impatto sulla viabilità esistente e interferenze:*

Saranno preferite proposte che assicurino la stabilità ed integrità della

viabilità esistente e che realizzino viabilità circolari senza incrocio tra mezzi e attività preesistenti del mercato, che ottimizzino le lavorazioni in cantiere.

Al fine di dimostrare il requisito, l'offerente può proporre con schemi grafici ed elaborati uno schema di viabilità alternativa completata dall'opportuna segnaletica provvisoria.

4) Efficienza nell'uso di energia del cantiere:

Per quanto riguarda le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere, sarà valutato l'uso di tecnologie a basso impatto ambientali, quali lampade a scarica di gas a basso contenuto energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda etc.)

Per il soddisfacimento del requisito dovrà essere dimostrata la modalità per garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue in cantiere e l'eventuale uso e riutilizzo delle acque piovane.

Per ognuno degli aspetti indicati la relazione ai fini esplicativi, potrà essere corredata da planimetrie ed elaborato grafico ove lo si ritenesse necessario.

A.3.4. Formazione del personale di cantiere (max punti 3)

L'offerente dovrà dimostrare in fase di offerta documentazione idonea ad attestare la formazione del personale per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con riguardo particolare alla gestione ambientale e dei rifiuti, alla gestione delle polveri e delle acque e scarichi quali ad esempio attestati, corsi di formazione, diplomi etc.

A.4) MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI DEI MATERIALI IN CAMPO ENERGETICO E ACUSTICO E MANUTENZIONE DELL'OPERA IN FUNZIONE DEI COSTI DI GESTIONE (max punti 20)

La soluzione proposta comporti un miglioramento della sicurezza nell'utilizzo, nell'usufruità e durata nel tempo dell'opera, in modo da far sì che sia abbia una riduzione dei costi di gestione per la manutenzione future, rispetto alla scelta progettuale esecutiva di codesta procedura di gara; la proposta dovrà dimostrare la riduzione e la semplice esecuzione dei lavori manutentivi futuri.

Le Relazioni dovranno essere redatte in maniera tale da esplicitare ed illustrare compiutamente proposte e soluzioni tecniche migliorative per quanto riguarda la manutenzione degli edifici e le spese di gestione, descrivendo le risorse che si intendono impiegare e le metodologie che si ritiene necessario adottare (in riferimento a ciascuno dei sub-elementi indicati) per migliorare la funzionalità dell'opera, con riferimento alle scelte architettoniche/edilizie, ai materiali di finitura, nonché alle soluzioni impiantistiche e tecnologiche, al fine di ottenere l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel tempo ed un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate.

L'offerente dovrà proporre soluzioni atte a garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'opera in riferimento ai seguenti argomenti:

SUB – ELEMENTI:

A.4.1. Sicurezza prevenzione incendi: (max punti 10)

La soluzione proposta comporti un miglioramento della sicurezza per la prevenzione incendi, con particolare riferimento alle vie d'esodo, rispetto a quella prevista in sede

di progetto esecutivo, limitando i tempi di evacuazione in caso di di un incendio, generato all'interno o dall'esterno, o di eventi che possano generare il panico tra gli spettatori del teatro.

Dovranno essere limitate o evitate anche, in caso di incendio, la caduta di parti esso (frammenti o parti disgregate o incendiate che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti e l'intervento delle squadre di soccorso.

Per il soddisfacimento del requisito, dovranno essere dimostrati, anche attraverso l'uso di schede tecniche dei materiali ed elaborati grafici, i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco sia dei materiali che si intendono impiegare (materiali isolanti, serramenti, pitture e vernici, elementi accessori) che delle soluzioni costruttive adottate oltre che della modalità di assemblaggio, posa ed installazione dei diversi componenti.

A.4.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici, termoidraulici, elettrici e antincendio, miglioramento dal punto di vista energetico e acustico dei materiali e delle componenti previsti dal progetto: **(max punti 10)**

La soluzione proposta comporti un miglioramento dal punto di vista delle prestazioni energetiche e acustiche dei materiali e delle componenti previste dal progetto nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola e degli impianti idraulici, termoidraulici, elettrici e antincendio.

23.1.1 MODALITA' DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo ai descritti elementi sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice in numero di tre membri.

Relativamente ad ogni criterio e/o sub-criterio indicato nella tabella di cui al punto 23.1 del presente disciplinare, ciascun commissario della Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio al quale corrisponde un coefficiente, come tabella seguente; sono possibili valori intermedi fra quelli indicati.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Non pienamente sufficiente	0,50
Insufficiente	0,30
Non valutabile	0,00

Il punteggio attribuito ad ogni elemento di valutazione è dato dal valore medio dei coefficienti attribuiti dai commissari, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

La somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio tecnico complessivo/totale (PT).

Qualora nessuna offerta tecnica ottenga il punteggio massimo previsto pari a 75

punti, si procederà ad effettuare la riparametrizzazione dei punteggi assegnando il peso totale all'offerta tecnica che avrà ottenuto il massimo punteggio complessivo e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Soglia di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica riparametrata, non sia pari o superiore alla soglia di 42 punti.

23.2 ELEMENTO "B" OFFERTA ECONOMICA (max punti 25)

L'OFFERTA ECONOMICA ha un **punteggio massimo** attribuibile dalla Commissione giudicatrice **pari a 25 punti**, suddiviso nei seguenti punteggi massimi attribuibili ai due seguenti elementi che compongono l'offerta economica stessa:

B.1 - PREZZO	max 10
B.2 – RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE	max 15
TOTALE	25

B.1 PREZZO

Il **Prezzo** è a **misura** ed è da intendersi onnicomprensivo per fornire l'opera completa "chiavi in mano" e quindi si intendono comprese in tale prezzo, anche se non indicate, eventuali lavorazioni necessarie, nel rispetto delle norme vigenti, e che dovranno essere eseguite senza aumento di costo.

La Commissione Giudicatrice attribuirà il **punteggio massimo pari a 10 punti** al ribasso percentuale più elevato proposto (R_{max}) sul prezzo desunto dalla base di gara.

Il punteggio attribuito alle altre offerte sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare.

B.1.1 MODALITA' DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AL PREZZO

Per il metodo di attribuzione del punteggio, si applicherà la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_i / R_{max}) \text{ dove:}$$

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno sconto, R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

B.2 RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE

La Commissione Giudicatrice attribuirà il **punteggio massimo pari a 15 punti** al ribasso percentuale più elevato proposto (R_{max}) sul tempo generale di 90 giorni, stabilito per l'esecuzione dei lavori desunto dalla base di gara (la divisione in fasi è indicativa può subire delle varianti).

Il punteggio attribuito alle altre offerte sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare.

N.B. Il ribasso massimo sul fattore tempo NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 15 %.

Nel caso di ribasso superiore si attribuirà comunque al concorrente un ribasso pari a 15 %.

B.2.1 MODALITA' DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALLA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE

Per il metodo di attribuzione del punteggio, si applicherà la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_i / R_{max}) \text{ dove:}$$

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno sconto, R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1.

23.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice applicherà il metodo "Aggregativo Compensatore".

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n;

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il **giorno 16 settembre 2019 alle ore 14.30** presso un locale del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti n. 59, aperto al pubblico.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti.

Parimenti le successive sedute pubbliche così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.

Si fa presente che il soggetto concorrente registrato in piattaforma può prendere visione, in modalità telematica, delle risultanze delle sedute pubbliche.

Il giorno _ 2019 verrà costituito il Seggio di gara e tale seduta pubblica sarà presieduta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo nonché verbalizzante del seggio di gara, o suo sostituto in caso di assenza, che procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente adotterà il **provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni** dalla procedura di gara e **ne sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.**

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, delle offerte riduzione tempo di esecuzione e delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

26. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E LORO VALUTAZIONE

La commissione giudicatrice, in **seduta pubblica**, nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le Offerte tecniche dei concorrenti ammessi, alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza.

Si invitano pertanto i concorrenti a **consultare**, oltre alla piattaforma, anche il **sito per ogni comunicazione in merito alla procedura.**

In una o più **sedute riservate**, o anche lavorando da remoto, la commissione procederà:

- alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno di ciascuna "busta telematica – Offerta tecnica" rispetto a quanto prescritto dal presente disciplinare, ai fini dell'ammissione delle singole Offerte tecniche al prosieguo di procedura;
- all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti punti 23.1 e 23.1.1 del presente disciplinare;
- ad individuare gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 23.1.1 e a comunicare tali soggetti al Responsabile del Procedimento di gara, il quale procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in una o più **sedute pubbliche**, nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.*).

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva comunicata come già sopra indicato, la commissione procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- a) all'apertura della busta telematica "OFFERTA ECONOMICA" inserita nell'apposito campo della piattaforma;
- b) a verificare la corretta presentazione dell'offerta economica relativa all'elemento "Prezzo" e ad attribuire il relativo punteggio, secondo la formula prevista al precedente punto 23.2 – lett. B.1.1 del disciplinare;
- c) a verificare la corretta presentazione dell'offerta economica relativa all'elemento "Riduzione tempo di esecuzione" rispetto a quello previsto nel cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base d'appalto e ad attribuire il relativo punteggio, secondo la formula prevista al precedente punto 23.2 – lett. B.2.1 del disciplinare;
- d) all'individuazione dell'unico parametro numerico finale, ottenuto sommando i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica relativi a ciascun concorrente, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- e) a redigere, quindi, la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) a verificare se tale offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32. A tal fine si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito prima della riparametrazione e tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
 Resta fermo che la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- g) qualora l'offerta non superi la soglia di anomalia e non si presenti alcun caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di cui al successivo punto 28, **ovvero** qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto 27.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP (il quale procederà come previsto all'art. 76, comma 5, lett. b del Codice) i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla "documentazione amministrativa" e alla "offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno/più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche che, unitamente alla busta telematica contenente la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

La Commissione redigerà uno o più verbali delle operazioni svolte.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, quando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma di punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito prima della riparametrazione.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Pertanto sono considerate, pertanto, anomale o anormalmente basse le offerte che ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'Offerta Economica (Prezzo e Riduzione tempo di esecuzione) pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo – Offerta tecnica (punteggio ottenuto prima della riparametrazione), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.

Al ricorrere dei suddetti presupposti e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, Il RUP richiederà, tramite PEC, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni assegnando un **termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta stessa.

Si precisa che:

- le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e in forma di analisi dei singoli prezzi unitari, nonché da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto; le giustificazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona

dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, le giustificazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;

- si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esaminerà in **seduta riservata** i giustificativi forniti dall'offerente e, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà quindi ai sensi del seguente articolo 28.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO e STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. In merito vedasi il precedente punto 10 del presente disciplinare.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, procederà ad aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva le seguenti facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara sotto il profilo tecnico ed economico.

Si evidenzia che l'aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, salvo l'eventuale richiesto differimento di cui all'art. 32, comma 4 del Codice, ed è tenuto, tra l'altro:

- ad effettuare tutte le prestazioni, le attività e gli interventi richiesti, secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dagli elaborati tecnici, da quelli di gara e dalla documentazione del concorrente stesso prodotta in gara quale offerta;
- al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del Codice e delle ulteriori coperture assicurative richieste dal capitolato speciale di appalto;
- al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione;
- pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione;
- al pagamento delle spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20); l'importo presunto di tali spese è indicativamente di € 5.000,00 (cinquemila/00_). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario

l'importo effettivo nonché le relative modalità di pagamento delle suddette spese, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come prescritto dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis*, dall'art. 89 e dall'art. 92 comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 pari decreto dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria all'uopo competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

31. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che al capitolato speciale d'appalto e agli altri elaborati di gara, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia e, in particolare, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32;
- al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017;
- al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;
- alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- alla Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto: "Norme regionale per la sicurezza e la qualità del lavoro";
- alla Legge Regionale n. 31 del 13 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto: "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni".

Sanremo, 20.09.2019_

SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Il Dirigente Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)